

CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

1. VALUTAZIONE PROPOSTE DI VOTO

Ogni docente definisce la propria PROPOSTA DI VOTO per ciascuna delle discipline insegnate valutando:

- le informazioni relative alle valutazioni conseguite;
- la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza ed esiti) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti) e i miglioramenti rispetto alla situazione di partenza;
- le informazioni relative alla frequenza scolastica;
- le informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione alla vita della classe e dell'Istituto, rispetto verso i docenti, il personale non docente, i compagni di classe, osservanza delle consegne e puntualità negli adempimenti.

Il docente propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto da un congruo numero delle prove effettuate e di una valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nei confronti degli alunni che presentano una votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline (al massimo n. 3 discipline), il consiglio di classe sospende il giudizio, per cui non formula immediatamente un giudizio di non promozione.

Conclusi gli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze formative rilevate, il consiglio di classe formula, in sede di integrazione dello scrutinio, il giudizio finale che, se positivo, determina l'ammissione dell'alunno alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (studenti del terzo e del quarto anno).

Per quanto riguarda l'insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA, ove la valutazione sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica sarà affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

La valutazione è condotta sulla base delle griglie di valutazione elaborate per singole discipline già approvate dal Collegio dei docenti.

Il voto di comportamento è unico e viene assegnato dal Consiglio di classe secondo i criteri stabiliti dalla relativa griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.

Ai fini della valutazione finale, inoltre, verificato il numero delle assenze degli alunni nel corso dell'anno, i Consigli di Classe valuteranno caso per caso l'applicazione delle deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 2009, per procedere alla valutazione finale dello studente, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti.

Per quanto attiene la valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità, per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procederà alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010 o con altri Bisogni Educativi Speciali, la valutazione degli apprendimenti dovrà essere coerente con il piano didattico personalizzato.